



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA



Al Pro-Rettore Polo Scientifico Didattico di Terni
Ai Presidi di Facoltà
Ai Direttori di Dipartimenti e Centri
Ai Presidenti dei Consigli di Corso, di Intercorso e Interfacoltà
Ai Direttori delle Scuole di Specializzazione
Ai Dirigenti
A Tutto il personale tecnico-amministrativo

e, p.c. Alla Delegazione Sindacale di Ateneo

Oggetto: **D.L. 25 giugno 2008, n. 112 – integrazione alla Circolare "Disciplina delle assenze per malattia e per infortunio" del 17.06.2008 n. prot. 0030157.**

A seguito dell'entrata in vigore del D. L. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) si rende necessario portare a conoscenza le SS. LL. III.me circa le novità introdotte dall'art. 71 del Decreto appena richiamato, in relazione ai periodi di assenza per malattia, in vigore dal 25 giugno 2008.

"Art. 71.

Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

- 1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.*
- 2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.*
- 3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

effettuate le visite mediche di controllo, è dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

4 ... omissis"

In sintesi la norma riportata comporta:

- 1) la decurtazione di tutte le indennità, ivi compreso il trattamento accessorio, non rientranti nel trattamento fondamentale, fino ad un massimo di 10 giorni per ciascun periodo di malattia di qualunque durata, con esclusione dei periodi di malattia dovuti ad infortunio sul lavoro, causa di servizio, ricovero ospedaliero, day Hospital, ovvero a patologie che richiedano terapie salvavita;
- 2) la necessità per il dipendente che inoltri un certificato di malattia, la cui prognosi sia superiore a 10 giorni, o che inoltri, nel corso dell'anno solare, più di due certificati di malattia di durata anche inferiore a dieci giorni, di giustificare l'assenza con un certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, non essendo in tali casi più sufficiente il certificato del medico specialista privato o di famiglia;
- 3) la visita fiscale di controllo anche nei casi di malattia della durata di un solo giorno, con conseguente obbligo per il dipendente di rendersi reperibile nelle fasce orarie 8,00-13,00 e 14,00-20,00 per consentire la visita di controllo obbligatoriamente disposta, anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Restano ferme tutte le altre disposizioni già stabilite con la circolare in oggetto, tra cui si ricorda che, per le comunicazioni obbligatorie relative all'inizio della malattia o alla sua prosecuzione, nonché per comunicare l'eventuale assenza dal proprio domicilio in corrispondenza delle prescritte fasce orarie, è attivo, oltre il numero di fax 075/5852389, anche il numero di segreteria telefonica 075/5852041.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Angela Maria LACAITA